



IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione fallimentare

n. 22/2017 CP

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Daniela BRUNI	PRESIDENTE
dott. Gabriella ZANON	GIUDICE
dott. Martina GASPARINI	GIUDICE REL.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 giugno 2018
lette la proposta ed il piano, con la documentazione allegata, depositati ai fini
dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dalla società
(s.r.l. con sede legale in

(Pd) frazione / n.10 in data 9.5.2018;

rilevato che la debitrice ha chiesto di essere ammessa alla procedura di
concordato preventivo di tipo misto, assumendo la prevalenza della
componente di continuità aziendale, mediante a) affitto di un ramo
dell'azienda a soggetto terzo e la successiva compravendita della stessa
mediante previa procedura competitiva di cessione (sulla scorta della
proposta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda della ricorrente) b) la
cessione concordataria di tutti gli altri beni costituenti l'attivo patrimoniale
della ricorrente c) il ricavato di quanto previsto dall'affitto e dalla vendita per
il pagamento dei debiti entro tre anni, con prospettiva di pagamento dei
creditori chirografari suddivisi in classi nella misura del 10,77 per due classi e
1% per una classe;

rilevato che con provvedimento del 16.5.2018 state la natura di concordato
c.d. misto venivano richiesti chiarimenti ed integrazioni rispetto all'asserita
applicazione esclusiva dell'art.186 bis l.fall. e pertanto con esclusione

A

dell'obbligo di pagamento del 20%, assegnando alla proponente termine fino al 4.6.2018;

considerato che nel termine assegnato veniva trasmessa dalla proponente memoria integrativa e di chiarimenti e sentita la parte all'udienza 28.6.2018 rileva il Collegio che gli elementi forniti consentono allo stato di ritenere superati allo stato i rilievi già indicati nella richiesta di integrazione.

In proposito ritiene il Collegio di aderire in linea generale alla tesi della prevalenza qualitativa ovvero dell'applicabilità della sola disciplina del concordato in continuità anche laddove le risorse retraibili dalla continuità aziendale risultino di molto inferiori alle risorse provenienti dai cespiti liquidabili e purchè vi sia il mantenimento di una realtà aziendale operativa non del tutto marginale si come già ritenuto nella giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Udine 28.2.2017 in DeJure .it).

Ciò infatti trova fondamento nel dato letterale dell'art.186bis primo comma l.fall. (e in particolare nella previsione di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa così inserendo nella previsione del concordato in continuità il concordato c.d. misto) e risponde alla valorizzazione del favor legislativo alle prospettive di prosecuzione aziendale nella considerazione che deve considerarsi fisiologico un ridimensionamento dell'azienda rispetto alla realtà aziendale entrata in crisi. Nel caso di specie, nelle prospettive del piano, risulta sicuramente il mantenimento di una realtà aziendale operativa non del tutto marginale tenuto conto che la realtà aziendale coinvolge un numero significativo (27) di dipendenti e il mantenimento delle struttura operativa.

Tanto premesso rileva il Collegio la sussistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo (quest'ultimo sub specie di insolvenza) che risultano ampiamente provati dai dati forniti nel ricorso e nella relazione ex art. 161 comma 3° l.f.; rilevato che, nell'attuale formulazione, pur a seguito della riforma introdotta con d.lgs. n. 169/2007, l'art. 160 l.f. prescinde da valutazioni sulla meritevolezza del titolare o di chi gestisce l'attività e che neppure rientra più tra i requisiti di ammissibilità la convenienza della proposta rispetto all'alternativa costituita dal fallimento;

ritenuto che, nella specie, sussistono gli estremi per l'ammissione della

proposta, in quanto la domanda di ammissione si presenta completa e regolare in ordine ai contenuti prescritti dall'art. 161 e 186 bis l.f., ed inoltre che la valutazione delle attività rappresentate, come risultante dal prospetto compendiaro di cui al ricorso e la cui veridicità è attestata dal professionista, appare allo stato tale, in caso di realizzazione, da soddisfare il rappresentato fabbisogno del concordato;

ritenuto, in particolare, che la prodotta relazione del professionista ex art. 161 comma 3° l.f.. (che costituisce documento fondamentale assumendo egli - con le conseguenti responsabilità - una funzione di garante nell'interesse dei terzi), appare fornire, in relazione alle attività esposte, la cui stima è rafforzata da perizie tecniche, attestazione sufficiente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

verificata, allo stato, la correttezza dei criteri di formazione delle classi tenuto conto che il trattamento differenziato tra classi diverse integra una facoltà per il preponente e considerata l'astratta ammissibilità di una classe formata da un solo creditore;

ritenuto, in conclusione, che l'esposizione dei fatti di cui al ricorso, unitamente alla documentazione offerta, facciano ritenere la proposta meritevole di considerazione da parte del ceto creditorio, a cui la stessa dovrà essere sottoposta per l'eventuale approvazione;

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli art. 160 e seguenti l.f.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo come sopra richiesta dalla società *[Società]* s.r.l. con sede legale in Sant' *[Sant']* (Pd) frazione *[Frazione]*;
- 2) delega il giudice dott.ssa Martina Gasparini alla procedura di concordato;
- 3) conferma commissario giudiziale la dott.ssa Tiziana Zaniol;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'adunanza del 20 novembre 2018 ad ore 10.00 avanti il Giudice delegato, disponendo che il presente decreto sia




- comunicato ai creditori a cura del commissario entro il 30 luglio 2018;
- 5) stabilisce il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per il deposito, da parte della ricorrente, della somma di euro 69.000,00 in un conto corrente presso BANCA UNICREDIT, vincolato all'ordine del giudice delegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163, I comma n. 4, l.f.;
- 6) ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Si pubblichi a norma degli artt. 166 e 17 della legge fallimentare.

Venezia 28.6.2018

Il Giudice rel.
Dott.ssa Martina Gasparini

Il Presidente
Dott.ssa Daniela Bruni



CANCELLIERE
Materiale